



TRIBUNALE DI TARANTO



Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice



Sciogliendo la riserva assunta il 15/09/2025;

lette le note di trattazione scritta depositate da POP NPLs 2019 s.r.l.;

rilevato che con riferimento alla questione della natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo contenente la clausola di deposito cauzionale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sancendo il principio per cui *“il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”* (cfr. Cass. Civ., sez. Unite, 06/03/2025, n. 5968);

ritenuto, pertanto, possibile disporre il proseguo delle operazioni di vendita, prorogando di mesi 6 il termine per il compimento delle attività delegate;

P.Q.M.

AUTORIZZA il delegato al proseguo delle operazioni di vendita e fissa – per la verifica delle attività delegate – l’udienza del **12/03/2026**.

Si comunichi.

Taranto, li 15/09/2025

Il G.E.

Dott. Andrea Paiano

